



**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA  
PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Verona (soggetto promotore), con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale n. 93009870234, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30/06/1956 in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera S.A. 31 gennaio 2023

E

la Società / Ente .....C.F./ partita IVA .....  
con sede legale in .....  
d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato da .....  
nato/a a .....il .....

**PREMESSO CHE:**

ai sensi dell'art. 1 del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (diploma di laurea o diploma di laurea specialistica - classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51classe) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

**Art. 2**

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che il tirocinio ha una durata complessiva di 750 ore e può essere suddiviso anche in due periodi.

Ai sensi del D.l. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;



b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

#### **Art. 3**

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente

#### **Art. 4**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

#### **Art.5**

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi i tirocinanti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. Tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa.

L'ateneo rende disponibile ai tirocinanti il corso di Formazione Generale sulla Sicurezza sul Lavoro, rispondente ai requisiti normativi; i tirocinanti vi accedono su richiesta.



Art. 6

1. Il trattamento dei dati personali forniti da tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.
3. Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.
4. I dati dei tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.
5. Sono autorizzati a trattare i dati dei tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.
6. Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.
7. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.



**UNIVERSITÀ  
di VERONA**

Direzione  
**OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI  
E SEGRETERIE STUDENTI**

**Art. 7**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta effettuata mediante comunicazione in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di recesso, i tirocinanti che abbiano già avviato il tirocinio lo concluderanno in ogni caso nella stessa struttura.

Verona \_\_\_\_\_

Firma per l'Università degli Studi di Verona  
 Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini

.....

Timbro Università

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

.....

Timbro Soggetto ospitante

